


Attualità

Ocse, pubblicata la bozza di discussione sulle ristrutturazioni societarie

10 Ottobre 2008

Di particolare interesse in quanto fa riferimento ad alcuni aspetti della disciplina dei prezzi di trasferimento



Il *business restructuring*, così come viene definito, rappresenta un fenomeno sempre più diffuso tra le imprese multinazionali e concerne la dislocazione transnazionale di funzioni, rischi e *asset* tra imprese associate. Il 19 settembre 2008 il Comitato Affari fiscali dell'Ocse ha reso pubblica, in attesa di commenti, la bozza di discussione sugli aspetti relativi ai prezzi di trasferimento nell'ambito del cosiddetto *business restructuring*. Il *business restructuring* rappresenta un fenomeno sempre più diffuso tra le imprese multinazionali. Esso concerne la dislocazione transnazionale di funzioni, rischi e *asset* tra imprese associate, che esplica il proprio effetto sulla potenziale redditività di queste ultime nei differenti Paesi coinvolti, comportando, in altre parole, una riallocazione dei profitti tra le entità che compongono il gruppo multinazionale. Le "ristrutturazioni" possono comportare il trasferimento transnazionale anche di *intangibles* di valore elevato e tipicamente consistono: nella conversione da "*full-fledged distributor*" a "*limited-risk distributor*" o commissionario per conto di altra società del gruppo cosiddetta "principal"; nella conversione da "*full-fledged manufacturer*" a "*contract-manufacturer*" o "*toll-manufacturer*" per conto di altra società del gruppo che opera in qualità di "principal"; nella razionalizzazione e/o nella specializzazione delle operazioni, nel trasferimento di diritti su beni immateriali ad una entità centrale del gruppo (di solito la casa-madre od una sub holding)

La posizione dell'Ocse

Come evidenziato fin da gennaio del 2005 dal "*Oecd Centre on Tax policy and administration roundtable*", la "riorganizzazione" di un gruppo societario comporta notevoli difficoltà nella gestione dei delicati aspetti di *transfer pricing* che si sollevano, per i quali non esistono apposite

indicazioni, né nelle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali del 1995 (cosiddette *Guideline* sui prezzi di trasferimento) e tantomeno nel modello Ocse di convenzione fiscale. Le questioni principali attengono in particolare all'applicazione dei principi e delle regole che sovrintendono la determinazione dei prezzi di trasferimento sia prima che dopo la conversione, l'individuazione dell'esistenza di stabili organizzazioni e la conseguente attribuzione dei profitti e, infine, il riconoscimento delle transazioni poste in essere in entrambe i contesti. In mancanza di un comune intendimento sul corretto modo di affrontare la materia, l'incertezza che ne scaturisce, sia per le Amministrazioni fiscali che per i contribuenti, accresce il rischio di doppia imposizione o di salto d'imposta. Pertanto, il comitato affari fiscali dell'Ocse ha dato avvio a un progetto per sviluppare su questo tema una guida che affronti sia le problematiche di *transfer pricing* che le implicazioni relative alle convenzioni fiscali.

Il gruppo di lavoro Ocse e le questioni di rilievo

Nel 2005 il Comitato affari fiscali Ocse ha creato un apposito gruppo di lavoro (*Joint Working Group*) composto da delegati del *Working Party* N. 1 (responsabile per il Modello Ocse di Convenzione fiscale) e del *Working Party* N. 6 (responsabile per le *Guideline* sui prezzi di trasferimento) per affrontare le problematiche in questione. La bozza di discussione pubblicata il 19 settembre è il risultato del lavoro del *Joint Working Group* e del *Working Party* No. 6, che ha creato una sessione speciale dedicata al tema del *business restructuring*. D'altronde, il *Working Party* no. 1 ha intenzione di approfondire ulteriormente le problematiche riguardanti la stabile organizzazione (in relazione all'articolo 5 del modello Ocse) sia nell'ambito del *business restructuring* che, più in generale, nel corso del programma di lavoro del 2009-2010, dedicando al tema una bozza di discussione ad hoc.

Modello Ocse e ristrutturazioni societarie

Pertanto, la bozza di discussione affronta esclusivamente il tema del *business restructuring* nelle transazioni tra parti correlate nel contesto dell'articolo 9 del Modello Ocse di Convenzione fiscale (ovvero alla luce del principio di libera concorrenza), e non prende invece in considerazione l'attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione sulla base dell'articolo 7 del Modello Ocse, oggetto del *Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments* approvato il 24 giugno 2008 dal Comitato Affari fiscali e il 17 luglio 2008 dal Consiglio dell'Ocse ai fini della pubblicazione. L'analisi sviluppata nel *discussion draft* si basa sulle regole già esistenti per la determinazione dei prezzi di trasferimento e ciò implica che l'*arm's length principle*, e in particolare le *Guideline*, sui prezzi di trasferimento si applicano alla stessa maniera sia alle transazioni post-ristrutturazione che a quelle strutturate come tali fin dall'inizio.

La struttura della bozza di discussione

La bozza di discussione si compone di quattro *issues note*. La prima fornisce una guida generale per la ripartizione *at arm's length* dei rischi tra parti correlate in applicazione dell'articolo 9 del Modello Ocse. In particolare, la nota in questione interpreta i paragrafi da 1.26 a 1.29 delle *Guideline* sui prezzi di trasferimento, dedicati all'analisi funzionale e alle condizioni contrattuali nell'ambito dei fattori di determinazione della comparabilità. La seconda *issue note*, rubricata "*Arm's length compensation for the restructuring itself*", affronta la questione nodale dell'applicazione del principio di libera concorrenza (*arm's length principle*) e delle *Guideline* sui prezzi di trasferimento alla "riorganizzazione". Nello specifico, vengono analizzate le circostanze nelle quali, *at arm's length*, l'entità "ristrutturata" dovrebbe ricevere una remunerazione in conseguenza del trasferimento di funzioni, *asset* e rischi, o un risarcimento per l'interruzione o la sostanziale rinegoziazione degli accordi pre-esistenti. La terza *issue note* esamina gli accordi "post-ristrutturazione" alla luce del principio di libera concorrenza e delle *Guideline*. Infine, la quarta *issues note*, basandosi sulla analisi dei paragrafi 1.36-1.41 delle *Guideline* sui prezzi di trasferimento e sulle relazioni che intercorrono tra questi paragrafi e le altre parti di cui le *Guideline* stesse si compongono, analizza e approfondisce alcuni concetti di rilievo in riferimento alle circostanze eccezionali nelle quali una Amministrazione fiscale può disconoscere le transazioni o la struttura poste in essere dal contribuente.

di

Alessandro Denaro

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/ocse-pubblicata-bozza-discussione-sulle-ristrutturazioni-societarie>